

La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in PESARO - 61121 (P.N.)
Via BELGRADO N. 11

.....ANCONA....., addì

.....01-06-... 2018...

Il Presidente
Rodolfo GIAMPIERI

IL CONCESSIONARIO
FRANZOSI MASSIMO
L'UFFICIALE ROGANTE
Avv. Matteo Paroli



ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona
il 07/06/18 al n° 716 serie 4
con l'esazione di euro 209,00
L'Ufficiale Rogante
(Avv. Matteo Paroli)

N. 01-27 del registro
Concessionari - Anno 2018

N. 1327 del repertorio

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
del Mare Adriatico Centrale
(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

<input checked="" type="checkbox"/>	PRIMO RILASCIO
<input type="checkbox"/>	RINNOVO
<input type="checkbox"/>	RINNOVO CON MODIF.
<input type="checkbox"/>	VARIAZ. INTERSTAZIONE

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

Vista l'istanza presentata da LA COMPAGNIA DEL MARE
a firma di FRANZOSI MASSIMO in data 09/03/2018 ;

Visto il bando di gara di cui all'avviso pubblico del 14/02/2018, relativo all'assegnazione di concessioni demaniali temporanee su specchio acqueo (stagioni estive 2018-2019) per posti di ormeggio unità da diporto lungo il lato Sud della Nuova Darsena del Porto di Pesaro;

Visto il Verbale di gara n°1 del 30/04/2018;

Visto il Verbale di gara n°2 del 16/05/2018;

Vista l'Ordinanza n°28 del 16/05/2018 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale per interdizione all'accesso a persone e mezzi di qualunque tipo, nonché all'esercizio di qualsiasi attività, in parte del piazzale afferente alla banchina sita nel lato Sud della Nuova Darsena del Porto di Pesaro;

Vista la Delibera n°85 del 16/05/2018 del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.169/2016 ;

Visto l'art.36 del Codice della Navigazione ;

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche ;

CONCEDE

a **LA COMPAGNIA DEL MARE** codice fiscale 92049060418

di occupare **uno specchio acqueo**
della superficie di **metri quadrati 250,00** indicativi
situato nel **Comune di Pesaro**

e precisamente **in ambito portuale - lato Sud della Nuova Darsena**
allo scopo di **mantenere uno specchio acqueo di circa mq. 250** per ormeggio di n°5 unità da diporto dei soci **Cascinu Roberto, Casadio Danilo, Franzosi Massimo, Harti Alexandra, Mazza Roberto**, con sistemazione di **corpi morti**, relativamente al periodo dal **1 aprile al 30 novembre** di ogni anno delle stagioni estive **2018-2019** e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione,

Canone annuo = € 2.637,000 (da rivalutare negli anni successivi in base agli indici ISTAT)

Canone dovuto **anno 2018** = € 2.637,00 (8 mesi, dal 01/04/2018 al 30/11/2018)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **mesi 16 dal 01/04/2018 al 30/11/2018 e dal 01/04/2019 al 30/11/2019.**

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, che notificata all'interessato, in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.


Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale.
- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli

oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente contratto. Il concessionario è obbligato altresì a ~~attuare nei confronti~~ dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni ~~normative e retributive~~ non inferiori a quelle contratti collettivi di lavoro della categoria. E' obbligo del concessionario ~~rispettare le~~ norme contenute nel Dlgs. n.626/94 "Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della ~~sicurezza~~ della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", e successive modifiche.

- 4) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 5) Il sottoscritto concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 6) Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa sui rifiuti, etc.) ove dovuti.
- 7) La concessione del posto barca è effettuata in base al programma di assegnazione già comunicato al concessionario, che dichiara di ben conoscere.
- 8) Non è consentita la cessione a terzi del posto d'ormeggio assegnato. Un mancato uso del posto di ormeggio per un periodo superiore a 20 giorni consecutivi darà corso al procedimento di decadenza della concessione ex art. 47 c.n., a meno che non venga valutata positivamente una comunicazione preventiva in ordine all'allontanamento dell'unità navale.
- 9) Nel caso il natante sia di proprietà di più soggetti il posto di ormeggio potrà essere utilizzato da tutti i soggetti indicati nella domanda di assegnazione, nonostante la concessione sia rilasciata esclusivamente al soggetto richiedente che si assume gli obblighi derivanti dalla concessione.
- 10) E' vietato lo scambio dei posti d'ormeggio fra assegnatari se non espressamente autorizzato dall'Autorità.
- 11) L'assegnatario non può ormeggiare un'unità diversa da quella dichiarata sulla domanda.
- 12) Il porto non è custodito e pertanto l'Amministrazione si solleva da ogni responsabilità in ordine al furto o danneggiamento delle unità ormeggiate nel porto, sia pure regolarmente autorizzate.
- 13) L'autorità non è responsabile per eventuali danni e impedimenti dovuti a cause di forza maggiore, fenomeni naturali ed eventi eccezionali, anche in considerazione della non omogeneità dei fondali all'interno della Nuova Darsena.
- 14) Gli specchi acquei e le aree demaniali marittime interessate dovranno essere lasciate completamente libere (passerelle, cime di ormeggio ecc.), entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi, dalla semplice richiesta avanzata dalle Amministrazioni competenti e, comunque, entro il 30/11/2018 ed entro il 30/11/2019, compresa la rimozione dei relativi corpi morti.
- 15) I proprietari delle imbarcazioni che ormeggiano nella darsena dovranno formalmente esonerare da ogni responsabilità le Amministrazioni interessate al Demanio Marittimo da eventuali danni che dovessero verificarsi alle cose o alle persone durante l'utilizzo della darsena stessa, in merito allo stato dei luoghi, al degrado dei cigli di banchina, ecc., accollandosi inoltre l'onere di verificare il battente d'acqua presente all'interno della darsena, con riferimento al pescaggio dei propri natanti.
- 16) Gli assegnatari dei posti di ormeggio dovranno a propria cura e spese organizzare il sistema di ormeggio mediante l'impiego di corpi morti e di attrezzatura idonea che assicuri l'imbarcazione all'apposita catenaria sistemata dall'Autorità di Sistema lungo la banchina. La sistemazione del corpo morto non deve pregiudicare in alcun modo la situazione dei fondali.



IL CONCESSIONARIO

PORTO DI PESARO - BANCHINA "G" NUOVA DARSENA



— Ipotesi di accesso (passo 20 m circa)

— Strutture di banchina

